



Sentenza 6/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dr. Valter Camillo Del Rosario Presidente- relatore

dr. Guido Petrigni Consigliere

dr. Giuseppe Vella Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **23718** del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. 50070, riguardante la riscossione delle imposte di soggiorno da parte dell'agente contabile "**CSV Soc. Coop.**", P. IVA 02418570418, in persona del legale rappresentante Costantini Paolo, gestore della struttura ricettiva "**Hotel Astoria**" in Pesaro, per l'esercizio esercizio 2021;

visti gli atti e documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 21 gennaio 2025, con l'assistenza del segretario dr. Valerio Carletti, il presidente relatore dr. Valter Camillo Del Rosario e il Pubblico Ministero, in persona della dr.ssa Mariaconcetta Pretara; non comparso l'agente contabile.

FATTO E DIRITTO

1. Il conto in esame riguarda la gestione degli incassi e dei riversamenti relativi all'imposta di soggiorno, da parte del suddetto

	agente contabile, relativamente all'esercizio finanziario 2021, in favore	
	del Comune di Pesaro.	
	Con relazione d'irregolarità n. 577/2024 il magistrato istruttore ha	
	riferito che il conto in oggetto è stato trasmesso al Comune il	
	13/1/2022 e da questi inviato alla Corte dei conti in data 24/5/2022.	
	Nella relazione è stato evidenziato che il Comune di Pesaro ha	
	incaricato le strutture ricettive dell'incasso delle imposte di soggiorno,	
	ne ha disciplinato le modalità di riversamento mediante apposito	
	regolamento e ha comunicato a questa Sezione l'elenco degli agenti	
	contabili incaricati di riscuotere tali imposte per i singoli anni.	
	Il conto in esame è stato predisposto utilizzando il mod. 21, come	
	previsto dall'art. 1, c. 1, lett. z), del D.P.R. 194/1996, ed è firmato da	
	colui che, secondo l'indicazione dell'Ente locale, esercita la funzione	
	imprenditoriale di gestione della struttura ricettiva; non risultano	
	passaggi di gestione né scarichi contabili ed amministrativi, di cui	
	all'art. 233, c. 2, del T.U. n. 267/2000.	
	Nel conto risultano dichiarate come rimosse e versate al Comune di	
	Pesaro imposte di soggiorno per complessivi € 16.668,00.	
	A seguito di analitici raffronti tra quanto riportato nel conto, i dati	
	inseriti nel portale "Alloggiati web" e le dichiarazioni trimestrali	
	trasmesse dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi dell'art. 7,	
	comma 3, del Regolamento del Comune di Pesaro sull'imposta di	
	soggiorno, nonché a seguito dell'acquisizione di ulteriori chiarimenti	
	forniti dall'agente contabile, il magistrato istruttore è pervenuto alla	
	conclusione secondo cui v'è stata una differenza di € 1.244,00 tra	
	2	

	l'importo riversato di € 16.668,00 e quello che avrebbe dovuto essere	
	effettivamente riversato, pari ad € 17.912,00.	
	Pertanto, il magistrato istruttore, ai sensi dell'art. 147, comma 2, del	
	D.lgs n. 174/2016, ha chiesto al Collegio di pronunziarsi sull'illustrata	
	criticità, determinante il mancato discarico e la richiesta di condanna	
	dell'agente contabile al pagamento in favore del Comune di Pesaro di	
	quanto ancora dovuto, pari ad € 1.244,00, a titolo di imposte di	
	soggiorno per l'esercizio finanziario 2021.	
	2. Con nota dell'8/1/2025, Costantini Paolo, legale rappresentante	
	della "CSV Soc. Coop.", ha trasmesso a questa Corte la bolletta con	
	cui, tramite il sistema "PAGO PA", in data 21/11/2024 è stato versato	
	al Comune di Pesaro l'importo di € 1.244,00, a saldo delle imposte di	
	soggiorno ancora dovute per l'anno 2021.	
	3. Il Collegio osserva che, anteriormente all'odierna udienza, l'agente	
	contabile, aderendo puntualmente a quanto rilevato nella relazione	
	del magistrato istruttore, ha provveduto a versare al Comune di	
	Pesaro l'importo di € 1.244,00, a saldo delle imposte di soggiorno	
	ancora dovute per l'anno 2021.	
	Considerata la sopravvenuta regolarizzazione, può, dunque,	
	dichiararsi la cessata materia del contendere e provvedersi al discarico	
	in favore dell'agente contabile.	
	Sussistono idonei motivi per disporre la compensazione delle spese	
	processuali.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche,	
	3	

definitivamente pronunciando:

dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere e provvede al discarico in favore dell'agente contabile "CSV Soc. Coop.", relativamente al conto giudiziale n. 50070, concernente la riscossione delle imposte di soggiorno per conto del Comune di Pesaro, da parte della struttura ricettiva "Hotel Astoria", per l'esercizio esercizio 2021.

Spese compensate.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025.

Il Presidente- estensore

Valter Camillo Del Rosario

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria in data 27 gennaio 2025

Il Funzionario Amministrativo

Dott. Valerio Carletti

(f.to digitalmente)